



COMUNE DI PALERMO  
AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE  
Staff del Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 – Fax 0917403665  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E\_MAIL: [ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it)

Ai Sigg. Dirigenti comunali  
E, p.c. Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 99824 del 04 FEB. 2014

**OGGETTO:** Adempimenti previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Con riferimento alla problematica connessa alla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, la cui disciplina normativa, come noto, è contenuta nell'art.7 del dl.35/2013, sono state diramate alle funzioni dirigenziali in indirizzo le analitiche indicazioni espresse in seno alla circolare n.794319 del 27.09.2013, nonché, da ultimo, sono state segnalate, giusta nota n.1058167 del 18.12.2013, le modifiche introdotte alla normativa *de qua* dal decreto-legge n.126/2013.

A tal proposito si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla decadenza del citato dl.126/2013 per mancata conversione.

Alla luce di quanto sopra, giova ripercorrere il contenuto prescrittivo delle disposizioni recate all'art.7 del dl.35/2013 relativamente alla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 4-bis testualmente statuisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo.”* In caso di inadempimento, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7. In particolare, tale comma prevede che l'inadempienza sia rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

Altresì, il comma 7-bis dispone che *“Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti.”*

Si segnala che l'inadempienza è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

A decorrere dal 30 settembre 2013, siccome previsto dal comma 7-quater, “nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis.”.

A norma del comma 7 “In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.”.

In ultimo, il comma 4 prevede che resta ferma “la possibilità' di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012”.

La certificazione dei crediti di è effettuata, ai sensi del comma 3, esclusivamente mediante la piattaforma elettronica.

Si rinvia al testo vigente dell'articolo 7 dl.35/2013 in merito agli adempimenti a cura dei Sigg. Dirigenti incaricati delle attività di certificazione sulla piattaforma elettronica.



IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott.ssa Carmela Agnello

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Agnello", written over the printed name.